

Regolamento per le comunicazioni informatiche di IPAB di Vicenza al personale dipendente

Approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 07 del 28.02.2022

Aggiornato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 14.11.2023

Aggiornato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 11.06.2024

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è ricognitivo delle attuali disposizioni in vigore, al fine di confermare le regole che devono uniformare le comunicazioni informatiche di IPAB di Vicenza rivolte al personale dipendente.

Art. 2 – Comunicazioni informatiche tra IPAB di Vicenza e il personale dipendente

1. IPAB di Vicenza utilizza, per le comunicazioni informatiche con il personale dipendente, la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione.

Art. 3 – Strumenti informatici di comunicazione

1. Gli strumenti informatici di comunicazione utilizzati da IPAB di Vicenza sono i seguenti:
 - a) la posta elettronica istituzionale o quella personale comunicata dal dipendente ad IPAB di Vicenza;
 - b) la “Bacheca dipendenti”;
 - c) il “Portale personale”.

Art. 4 – Bacheca dipendenti

1. La “Bacheca dipendenti” è pubblicata sul sito istituzionale di IPAB di Vicenza.
2. La “Bacheca dipendenti” è liberamente consultabile da chiunque, senza utilizzo di credenziali personali.

Art. 5 – Portale personale

1. Il “Portale personale” è accessibile soltanto ai dipendenti di IPAB di Vicenza, a seguito di accesso con credenziali personali.
2. Nel “Portale personale” le comunicazioni possono avvenire sia tramite la sezione “Documenti” sia tramite la sezione “Comunicazioni”.

Art. 6 – Consultazione degli strumenti informatici di comunicazione

1. Il personale dipendente è tenuto a consultare la casella di posta elettronica istituzionale, o comunque quella personale comunicata all’Ente, nonché la “Bacheca dipendenti” ed il “Portale personale”.
2. La pubblicazione nella “Bacheca dipendenti” o nel “Portale Personale” equivale a tutti gli effetti all’affissione all’ingresso della sede di lavoro.

Art. 7 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina normativa e contrattuale vigente.
2. Le disposizioni che riguardano le comunicazioni informatiche sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.